

PRINCIPIO DI INTERESSE DEL MINORE

È un concetto totalmente privo di caratteristiche definite giuridicamente o almeno universalmente riconosciute. Non esiste una sola riga di chiarimento in alcuno dei quattro Codici ed inoltre nessuno, operatori del settore in testa, sa dire con precisione a quali criteri debba uniformarsi una decisione presa “nell’interesse del minore”. Questo ne fa una vera e propria arma da utilizzare in Tribunale per ottenere dei vantaggi personali da parte del genitore affidatario e/o da parte dello stesso Sistema-Giustizia per motivare ogni tipo di scelta.

Tutto ed il contrario di tutto è giustificabile con l’interesse del minore, quindi nei nostri Tribunali si verifica l’aberrante consuetudine di riscontrare decisioni diametralmente opposte, supportate dalla stessa, identica motivazione.

Un appartamento viene dato in assegnazione “nell’interesse dei figli minori”, un trasferimento viene autorizzato “nell’interesse dei minori”, una modalità di visita più ampia viene negata “nell’interesse del minore”, il rimpatrio di un figlio oggetto di sottrazione internazionale è sconsigliabile “nell’interesse del minore”, oppure in altri casi diventa consigliabile sempre “nell’interesse del minore”, gli incontri protetti vengono stabiliti (e prolungati *sine die*) “nell’interesse del minore”, sempre più spesso sottrarre i figli alle famiglie – non solo separate – per collocarli in istituto è un provvedimento adottato “nell’interesse del minore”.

Ai figli verrebbe da ridere, se non avessero seri motivi per piangere, nel vedere ciò che la Giustizia-Diritto spaccia per *loro* interesse, *loro* desideri e *loro* esigenze.

È possibile dimostrare concretamente come quella che oggi viene propagandata come tutela dei minori sia in realtà una neanche tanto nascosta tutela del genitore affidatario ed autopoiesi del Sistema-Giustizia.

Analizziamo nel dettaglio gli esempi sopra citati.

Come è noto, l’ex casa coniugale viene sistematicamente data in assegnazione al genitore affidatario, indipendentemente dal titolo di proprietà. Questo significa che la coppia può essere in regime di comunione come di separazione dei beni, che l’immobile può essere stato acquistato da entrambi o da uno solo dei coniugi, che può essere di proprietà di uno dei coniugi anche da data precedente al matrimonio, che può essere stato acquistato dai genitori della moglie o del marito come pure può essere in comodato d’uso o proprietà di terzi con un normale contratto di locazione; in ogni caso si avrà lo stesso risultato: salvo che il genitore affidatario non decida diversamente, conserverà il diritto di tenere per se l’immobile (l’assegnazione del tribunale, se trascritta ai registri immobiliari, rende inoltre l’appartamento opponibile all’acquisto da parte di terzi) ed il genitore non affidatario se ne allontanerà entro un periodo da definire, asportando solo gli effetti personali.

Il principio applicato in tale decisione è quello secondo il quale i figli nella scissione del nucleo familiare vivono già un trauma da distacco da una delle figure di riferimento, quindi si cerca di evitare che si sommi un ulteriore trauma da distacco dall’intero ambiente nel quale sono abitualmente inseriti: la loro cameretta, i loro giochi e poi la scuola, le maestre, i relativi metodi di insegnamento, i compagni di classe etc..

Cambiare casa significa anche cambiare vita, quindi la decisione di lasciare i figli nell’appartamento che hanno sempre abitato è dettata dal proposito di lasciare ai minori quanto di più familiare e rassicurante ci sia oltre i genitori stessi.

Nell’immobile risiede chi ne ottiene l’assegnazione ma il titolo di proprietà rimane invariato (quindi anche eventuali residui di mutuo), pertanto la legge lascia intravedere uno spiraglio: in teoria al raggiungimento della maggiore età dei figli il reale proprietario potrà rientrare in possesso del suo bene del valore di centinaia di migliaia di euro, in alcuni casi di milioni. Si tratta di aspettare 14, 16 o nella peggiore delle ipotesi 18 anni, poi si potrà tornare ad abitare nella propria casa.

Nella realtà non è così.

È possibile prolungare di diversi anni l'assegnazione del tribunale, almeno fino a quando i figli - pur se maggiorenni - proseguano negli studi ed ancora non si siano resi indipendenti economicamente. Tutti i più recenti sondaggi testimoniano la preoccupante tendenza dei figli a rimanere in casa oltre la soglia dei trent'anni¹, quindi...

Di fatto chi vede la propria casa assegnata all'ex coniuge non ne rientrerà più in possesso grazie ad un diritto riconosciuto in Tribunale: non esistono sentenze che impongono al coniuge assegnatario di lasciare l'immobile entro 30 giorni perché *"il suo tempo è scaduto"*.

Non sono sporadiche, semplicemente non esistono.

Si tratta quindi di decisioni che comportano un enorme sacrificio per chi ne viene penalizzato, però è positivo che tali decisioni considerino prioritaria l'esigenza dei figli minori.

Uno dei genitori ne gode tutti gli enormi benefici di carattere sociale (ha un prezzo non dover traslocare, conservare le proprie abitudini, la vicinanza col posto di lavoro, con amici e parenti, negozianti abituali etc.?) e di carattere economico (è quantificabile non dover acquistare nuovi mobili ed elettrodomestici e trascorrere 10, 15, 20 anni o più, spesso tutta la vita, senza pagare alcun canone di locazione?).

L'altro genitore subisce esclusivamente le ripercussioni negative, sia sociali che economiche.

Oltre al trauma ed alle difficoltà oggettive di essere allontanato dai figli, ma di questo parleremo in seguito.

Però gli enormi sacrifici, anche se unidirezionali, vengono richiesti *nell'interesse dei figli*.

La casa rimane a chi ha i figli poiché sarebbe gravemente traumatizzante sradicarli dall'ambiente a loro familiare, tutto il resto non deve avere importanza.

Molti accettano di malavoglia di perdere la casa ed accettano ancora più di malavoglia alcuni effetti collaterali che questo comporta, ad esempio che nella *propria* casa viva il/la nuovo/a compagno/a dell'ex coniuge, che usi il *proprio* bagno, il *proprio* letto, le *proprie* stoviglie, la *propria* biancheria, spesso anche i propri figli.

C'è però il ruolo degli avvocati che, a monte, fanno abortire ogni proposito di rivalsa sconsigliando i propri assistiti dall'intraprendere azioni legali tese a rientrare in possesso del proprio bene: *"sarebbe una inutile perdita di tempo e di denaro, la legge è così e deve sopportare perché è nell'interesse dei suoi figli"*.

Fin qui la giustizia-equità e la Giustizia-Diritto coincidono.

Dove iniziano a non coincidere più, possono diventare destabilizzanti fino a minare l'equilibrio degli individui.

Se, ad esempio, il coniuge affidatario che ha ottenuto l'assegnazione dell'ex casa coniugale intreccia un legame affettivo con una persona che risiede in altra città, proviamo a vedere cosa accade.

È libero di trasferirsi nella città del/la nuovo/a compagno/a, portando con se i figli?

È libero di sradicare i figli da quel contesto abituale in nome del quale aveva ottenuto l'assegnazione dell'immobile, proprio per evitare che ne venissero sradicati?

È libero di decidere autonomamente, secondo le esigenze del momento, cosa sia o non sia giuridicamente traumatizzante per i propri figli?

È libero di ostacolare irreversibilmente i rapporti tra i figli ed il genitore non affidatario, mettendo fra loro centinaia di chilometri?

La risposta a tutte queste domande è: **si, è libero di farlo.**

"Ma come - chiedono migliaia di genitori non affidatari - se da casa li *sradico* io è un evento traumatizzante, se a farlo è il genitore affidatario diventa una procedura normale?"

Non è facile dare una risposta logica perché in queste come in altre decisioni, della logica e della giustizia-equità non esiste traccia.

La logica giuridica con i suoi meccanismi perversi è in grado di cancellare tutto.

Secondo i più elementari dettami del buonsenso e, soprattutto, visto nell'ottica dei minori, non ha alcun rilievo *chi* operi delle scelte traumatizzanti, l'importante è che tali scelte non vengano operate da nessuno; invece il nostro Sistema-Giustizia si preoccupa di contrastare un comportamento nella misura in cui tale comportamento viene anche solo richiesto da una determinata categoria di

¹ Cfr. Annuari ISTAT, Rapporti Italia Eurispes, 2003.

cittadini (i genitori non affidatari), mentre è pronto ad avallare identico comportamento se a richiederlo e metterlo in atto è un'altra categoria di cittadini (i genitori affidatari). Con buona pace dell'imparzialità, dei diritti dei minori, delle pari opportunità, del principio stesso di giustizia e di tutto il resto....

È possibile digerire molte decisioni, anche penalizzanti, se però fanno capo ad una normativa equa, valida per tutti gli individui indipendentemente da sesso, religione, etnia e ceto sociale.

Se invece ci si accorge che le regole vengono applicate a senso unico, allora diventa estremamente difficile accettare le decisioni che al primo impatto apparivano pesanti, ma giustamente motivate.

Migliaia di ricorsi hanno intasato i Tribunali chiedendo che, nell'interesse del minore, venisse impedito all'ex coniuge di trasferirsi portando con sé i figli e quindi togliendo loro tutta quella sicurezza, quella stabilità e quei punti di riferimento che solo poche settimane prima sembravano fondamentali ed inalienabili.

In via subordinata, se tanta importanza assumono la casa, la scuola, il corpo docente e le amicizie, allora si lasci ai bambini la possibilità di non spezzare questi legami rimanendo nella stessa abitazione.

È in pericolo anche il valore aggiunto costituito da tutto l'ambito parentale. Cambiando città si diradano inevitabilmente o addirittura si perdono del tutto i rapporti dei bambini con quanti erano soliti frequentare: nonni, zii e cuginetti non possono certo trasferirsi in blocco, quindi altri valori vengono irrimediabilmente minati.

Data la tenacia dei nostri magistrati nel rimanere ancorati all'affido esclusivo, si prova quindi a chiedere che il genitore non affidatario divenga affidatario e si occupi della prole (perché disponibile a farlo senza inficiare quelli che al momento di assegnare la casa il Tribunale ha stabilito essere gli interessi dei figli), lasciando libero l'ex coniuge di vivere le proprie esperienze come preferisce, con chi preferisce e soprattutto dove preferisce.

A tutte le migliaia di persone che - credendo di seguire logica e giustizia-equità - hanno tentato questa strada, è stato invariabilmente risposto: *“per carità, l'affidamento a quel genitore non si tocca! In quanto al divieto di trasferirsi non possiamo neanche parlarne perché si tratterebbe di una grave limitazione della libertà personale; il genitore affidatario è quindi libero di andare dove crede ed i figli lo seguiranno, nell'interesse dei minori”*

Ecco il ruolo della Giustizia-Diritto.

Orientarsi nei meandri dei Codici per trovare una giustificazione a quello che è il reale obiettivo del Sistema-Giustizia: tutelare gli interessi del genitore affidatario utilizzando la maschera della tutela dei minori.

In questo caso le acrobazie interpretative tirano in ballo l'impossibilità di limitare la libertà personale, mentre tale principio non ha trovato applicazione al momento di dire al genitore non affidatario che aveva 30 giorni per trovarsi un'altra sistemazione.

Anche il genitore non affidatario ha subito una gravissima limitazione della propria libertà di scelta, ma in quel caso (perché solo in quel caso?) le esigenze personali devono passare in secondo piano rispetto a ciò che la Giustizia-Diritto ha deciso essere il prioritario interesse dei minori.

L'acquisto della casa rappresenta una tappa di grande importanza nella vita di molte persone ed è innegabile che al momento di scegliere l'appartamento nel quale vivere una coppia prenda in considerazione diversi parametri: uno è sicuramente il costo, ma gli altri sono la vicinanza con il posto di lavoro, la vicinanza con amici e parenti, la zona servita da mezzi pubblici, ospedali e farmacie, esercizi commerciali, luoghi di culto, luoghi di svago, infrastrutture sportive, verde pubblico etc., secondo gusti ed esigenze personali.

Dire *“lei da domani deve cercarsi una nuova abitazione”*, oltre ad avere un costo altissimo che in molti casi è impossibile affrontare, mette in discussione tutte le certezze sulle quali si era impostata la propria vita, stravolge le abitudini, i tempi e gli equilibri faticosamente conquistati.

Abbiamo già appurato che cambiare casa rappresenta una spallata alle abitudini di vita; tale imposizione costituisce una grossa limitazione della libertà personale che però nessun giudice prende in considerazione quando la misura limitativa viene applicata al genitore non affidatario.

Di più: il solo fatto di avere dei figli è, in sé stesso, una enorme limitazione delle libertà personali di entrambi i coniugi.

Cambiano le abitudini, cambiano i tempi, si perdono le vecchie amicizie e se ne stringono di nuove, la famiglia intera deve conformare la propria esistenza sulle esigenze del neonato: è indispensabile dare un taglio alle uscite serali, delegare nonni o baby-sitter alla cura del bambino, si frequentano solo coppie con figli piccoli perché hanno le stesse esigenze e gli stessi ritmi di vita, e tanto altro ancora.

Alzi la mano la coppia che non si sia dovuta confrontare con limitazioni radicali dopo avere avuto dei figli.

Limitazioni ampiamente controbilanciate da immensa gioia ed immenso amore, ma è innegabile che avere un figlio rappresenti una limitazione delle libertà personali singole e collettive rispetto a quando si era una giovane coppia senza prole.

Dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro un decreto farneticante che vieti alle coppie di concepire in quanto i figli limitano le libertà personali?

Non si capisce perché il principio di limitazione della libertà personale, così normalmente ed amorevolmente accettato da qualunque genitore, venga rispolverato in Tribunale ed acquisti un peso enorme solo quando il genitore che non ha l'affido cerca di impedire che i figli vengano allontanati.

Da anni solleviamo la questione in innumerevoli incontri pubblici, istituzionali e non; ad oggi ancora non abbiamo incontrato un solo avvocato, un solo giudice, un solo assistente sociale, un solo rappresentante politico in grado di dare una risposta concreta.

L'assurdità e le contraddizioni della Giustizia-Diritto escono allo scoperto: si privilegia l'esigenza di un adulto, il genitore affidatario, a scapito dei diritti dei figli così strenuamente difesi al momento di stabilire a chi doveva essere assegnata una posizione di vantaggio.

Tutto avvalorava la nostra tesi secondo la quale la tutela degli interessi dei minori non è altro che un paravento dietro il quale si nasconde la tutela del genitore che ottiene in affidamento i figli.

Il genitore affidatario ha interesse ad ottenere l'ex casa coniugale e tutto quanto in essa contenuto? Niente di più facile, la otterrà in nome dell'interesse dei figli.

Lo stesso genitore affidatario non ha più interesse a rimanere nella casa e vuole trasferirsi altrove per motivi personali, affettivi, lavorativi o altro? Potrà farlo perché ciò che prima era l'interesse dei figli ora non è più tanto importante, prevale l'interesse del genitore stesso e l'interesse dei figli si trasforma, diventa quello di seguire il genitore che parte.

Eppure i figli sono gli stessi, è possibile che cambino le loro priorità se cambiano i desideri del genitore affidatario?

Può un tribunale permettere, avallare ed incoraggiare una simile strumentalizzazione? Chi è che alimenta la conflittualità?

In alcuni casi sarebbe traumatizzante per i figli essere staccati da un contesto abituale, in altri casi della basilare importanza del contesto abituale non si trova traccia, quindi per garantire libertà di azione al genitore affidatario è più comodo che un'altra cosa diventi traumatizzante per i figli: staccarsi dal genitore che sceglie di trasferirsi.

Non viene mai sottolineato l'evento traumatizzante dell'allontanamento forzato dal genitore non affidatario, del quale viene implicitamente ribadito il ruolo assolutamente marginale sancito per sentenza.

Secondo le esigenze del genitore affidatario si stabilisce cosa sia, al momento, traumatizzante per i figli.

Ricorda tanto il gioco delle tre carte.

Se non fosse un quadro tragico, sarebbe comico.

Nessun articolo di Legge, né il famigerato 155 c.c. né i seguenti, dice che *“un genitore otterrà degli innegabili vantaggi perché è migliore dell'altro e pertanto merita un trattamento di favore”*.

Assimilato il meccanismo della perversa logica giuridica, succede che le richieste di troppi genitori affidatari, di immobili come di denaro, ruotino immancabilmente attorno alla frase magica: *“non è per me, è per i miei figli”*

A questo pericolosissimo *“i miei figli”* è dedicato il successivo capitolo, anche se non basterebbero interi volumi per esaminare le dinamiche che si innescano e le conseguenze che ne derivano.

Altra casistica oggi frequente ed in costante espansione è quella derivante dalle separazioni dei matrimoni misti, con i genitori di diversa nazionalità.

I figli di tali coppie avranno un doppio passaporto, parleranno probabilmente due lingue e avranno i rudimenti di due culture; per scelta di entrambi i genitori avranno però una cultura ed una lingua “dominanti”, che saranno necessariamente quelle del Paese nel quale la coppia ha scelto di vivere e di far nascere i propri figli. Il figlio di una coppia italo-brasiliana non è verosimile che frequenti scuole a Milano e Rio De Janeiro a mesi alterni.

Se la coppia entra in crisi, ecco ancora la lunga mano della Giustizia-Diritto che miete le abituali vittime.

Il matrimonio è stato celebrato in Italia e la coppia risiede in Italia, quindi un Tribunale italiano stabilirà le misure da adottare nella separazione, comprese le modalità di frequentazione.

Quando un genitore affidatario non italiano decide di tornare nel proprio Paese d'origine, spesso con l'inganno e/o all'insaputa dell'ex coniuge, viola le sentenze del Tribunale Civile o i decreti del Tribunale per i Minorenni. Oppure, sempre più spesso, utilizza il grossolano escamotage di tenere all'oscuro il coniuge della decisione di separarsi, partire con i figli ufficialmente per una vacanza, e non tornare più.

Le esperienze raccolte ed analizzate ci insegnano che, convinti di poter contare sull'appoggio della giustizia-equità, i coniugi abbandonati procedono legalmente con la richiesta di rimpatrio dei minori nel loro contesto abituale; se non perdono i propri punti di riferimento dei bambini trasferiti con l'inganno da Firenze a Caracas....

Sono pressoché certi del rientro dei figli e delle sanzioni al genitore che ha tentato di fare il furbo, invece – sentenze alla mano – la Giustizia-Diritto è capace di sfornare l'ennesima chicca.

I cronici tempi lunghi della giustizia comportano un lungo lasso di tempo prima di ottenere una sentenza, col risultato di sentirsi rispondere: *“sì, sarà anche vero che il suo ex coniuge ha portato i figli all'estero con l'inganno, però ormai i bambini sono inseriti in quel contesto. Non parlano una parola d'italiano e professano una diversa religione, sarebbe gravemente traumatizzante riportarli nel nostro Paese. Si accontenti di sentirli al telefono e di rivederli per le vacanze estive.”*

Sì, ma all'origine di tutto c'è un illecito, possibile che non venga riconosciuto?

Siamo al riconoscimento legale del rapimento?

Splendido esempio di logica giuridica.

E poi, può l'ipotesi assumere gravità prevalente rispetto all'evento concretamente accaduto?

L'ipotesi di un rientro nel Paese d'origine viene scartata perché potenzialmente traumatizzante per i figli; l'evento reale, il distacco da quello che allora era incontrovertibilmente il loro contesto abituale, non viene sanzionato.

Perché è traumatizzante anche solo **l'ipotesi di tragitto Tunisi - Roma** e non è traumatizzante la **realtà già messa in atto di tragitto Roma – Tunisi?**

Potrebbe sembrare una bonaria indulgenza del Sistema-Giustizia nei confronti di chi ha i figli, come se affidatario fosse sinonimo di meritevole, rispettabile, probato, insomma “migliore dell'altro”.

È da proteggere in un bozzolo, perché è questa la consuetudine ed inoltre è estremamente remunerativo in termini di consenso; contro il genitore non affidatario invece è lecito accanirsi, anche questo è ormai consuetudine ed inoltre garantisce di non innescare grossi scandali in quanto è impopolare solo l'intromissione nel legame figli-genitore affidatario.

È molto più di bonaria indulgenza, perché ancora una volta siamo di fronte alla scelta preferita dai nostri Tribunali: due pesi e due misure, la negazione totale del concetto stesso di giustizia.

Dobbiamo ancora parlare di scelte diverse in rapporto a diverse categorie di cittadini.

La risposta-tipo citata precedentemente è quella che viene data ai cittadini di serie B, mentre, a ruoli invertiti, gli iscritti alla serie A hanno il privilegio di poter contare sulla alleanza del Sistema-Giustizia col quale formano un agguerrito sodalizio ai danni del genitore reo di sottrazione di minore.

Infatti il reato di sottrazione di minore si configura solo quando i figli vengono sottratti dal genitore non affidatario o da colui il quale "si sa" che non ha alcuna possibilità di divenire il genitore affidatario, mentre non si parla mai di sottrazione di minori quando i figli vengono portati altrove dal genitore affidatario o da colui il quale è, per consuetudine, sicuro di diventarlo.

Ancora peggio: il genitore che "si sa" che non ha alcuna possibilità di divenire il genitore affidatario è considerato un sequestratore di minori anche se viene abbandonato dal coniuge che fugge ma tenta di opporsi a che partano anche i figli.

Uno dei coniugi subisce la scelta dell'altro e subisce il trauma dell'abbandono - per usare un concetto di matrice psicologica diremo che deve elaborare il lutto - ma almeno si aspetta che non venga imposto anche il trauma aggiuntivo dell'abbandono dei figli.

Più o meno questi sono i pensieri (logici) che passano per la mente del coniuge che viene lasciato: *abbiamo fatto delle scelte ed in base a queste scelte abbiamo impostato la nostra vita e la vita dei nostri figli. Vuoi andartene? Fallo pure, ma sia chiaro che la tua decisione riguarda te e basta, non puoi imporla anche ai nostri figli costringendoli a trasferirsi e a perdere i rapporti con me ed ogni altro punto di riferimento della propria vita. Non puoi pretendere che tu faccia una scelta e tutti gli altri ne paghino le conseguenze.*

Ed invece è proprio questo che accade.

La Giustizia-Diritto impone anche l'abbandono dei figli: in diversi casi dal nostro Paese si sono mosse la diplomazia e la politica per portare in Italia i figli "rapiti" dall'ex coniuge non italiano, anche quando la famiglia unita viveva in Egitto o in Kuwait e quindi a tutti gli effetti lo sradicamento dal contesto abituale dei minori è stato messo in atto dal coniuge che separandosi ha deciso di trasferirsi per sempre in Italia.

Per la cronaca tali missioni sono sempre state celebrate come trionfi del buonsenso e della giustizia.

A nostro avviso invece sono negazioni di ogni più elementare dottrina giuridica: come se in una rescissione di contratto la penale venisse addebitata alla parte che continua ad onorarlo e non alla parte inottemperante.

In un Paese libero ognuno è padrone di prendere le decisioni che ritiene più opportune, ma deve anche sapere che se ne assume le responsabilità e ne dovrà pagare le eventuali conseguenze.

Invece per quanto riguarda le separazioni e l'affidamento dei figli minori questo non vale: il genitore affidatario, o colui che ha la certezza di diventarlo, è padrone di prendere le decisioni che crede, le più convenienti per sé anche se nocive per i figli, tanto ha la garanzia che le conseguenze negative saranno sempre a carico dell'altro.

E dei figli.

Eppure i bambini sono gli stessi e dovrebbero avere identici diritti in ogni caso; se ancora ce ne fosse bisogno, ecco dimostrata la differenza di atteggiamento e di relative decisioni in rapporto a chi faccia cosa.

Tutto questo, non essendoci il coraggio di chiamare le cose col loro vero nome, viene spacciato per tutela dei minori.

È la logica giuridica.

Abbiamo solo sfiorato l'argomento delle sottrazioni internazionali, tralasciando volutamente i risvolti negativi legati all'inefficacia delle Convenzioni Internazionali a tutela dell'infanzia (New York, L'Aja, Lussemburgo e Bruxelles II) che si sono rivelate ottime dichiarazioni di intenti ma hanno la grave carenza di non prevedere sanzioni in caso di inottemperanza, gli ulteriori problemi che sorgono in presenza della sottrazione di minore verso un Paese non convenzionato, le carenze in materia del nostro codice penale che non consente con l'art.574 (SOTTRAZIONE DI

PERSONA INCAPACE) in il ricorso agli strumenti di indagine necessari a rintracciare il genitore sottraente (intercettazioni telefoniche ed ambientali, accertamenti sui movimenti bancari, fermo di polizia, arresto), la parcellizzazione delle competenze e l'inefficacia delle autorità diplomatiche e giudiziarie italiane.

La sottrazione di un bambino, il suo occultamento e la cancellazione di metà del suo patrimonio culturale e genetico - un genitore ed il relativo ambito parentale, lingua, affetti, tradizioni - viene considerata un reato minore, degno di sanzioni blande e prevenzione nulla.



L'uso strumentale del concetto di interesse del minore raggiunge la sua apoteosi quando un genitore non affidatario chiede al Giudice di vedere i figli più spesso di quelle che sono le frequentazioni standard.

Il fiore all'occhiello del Ministro Livia Turco (Ministero per gli Affari Sociali, governi D'Alema, D'Alema bis ed Amato) è la Legge sui congedi parentali (l. 23/00), vale a dire la possibilità per il neopapà di assentarsi dal lavoro per occuparsi della prole. Prima di questa Legge, come è noto, l'astensione dal lavoro era conseguente esclusivamente a cause fisiche, quindi solo la mamma aveva la possibilità di usufruire di un periodo di congedo pre e post parto.

Per entrare nel merito, vista la natura stessa della Legge, saremo costretti a parlare di uomini e donne, di madri e padri.

Teniamo a sottolineare che si tratta di una delle eccezioni dettate dalla necessità di commentare una Legge nella quale si parla espressamente di *madre* e di *padre*, come pure dobbiamo ricorrere a tali termini citando e commentando le percentuali ISTAT che ovviamente devono abbinare i numeri a delle precise categorie.

In genere non ci piace distinguere fra mamma e papà.

Argomentando i principi e sviluppando le nostre teorie ci piace invece parlare esclusivamente di "genitori" e di "diritti dei figli", lasciando ad altri il gioco fin troppo abusato della guerra tra sessi.

È una scelta precisa ed il sintomo di un diverso approccio culturale alla separazione ed ai problemi connessi. Purtroppo ancora non è entrato a far parte dell'immaginario collettivo e non lo riscontriamo neanche da parte degli operatori del settore: la rivendicazione dei diritti di genere è funzionale alla creazione ed alla conseguente gestione del conflitto.

L'introduzione della nuova normativa prevede che siano i genitori a scegliere cosa è più opportuno per il proseguimento del ménage familiare; anche la mamma ha facoltà di riprendere il lavoro ed anche il padre ha diritto a chiedere ed ottenere del tempo (fino ad otto mesi) da trascorrere in casa, occupandosi di tutte le incombenze legate ai primi momenti di vita del proprio figlio.

Tutte, non solo quelle sbandierate insieme al pessimo neologismo "mammo", come preparare la pappa e cambiare i pannolini.

Un padre solo in casa con il figlio per gran parte della giornata è in grado di interpretarne il pianto, fargli il bagnetto, cambiare la medicazione sul cordone ombelicale, massaggiare le gengive quando spunta il dentino, farlo addormentare, cantare per lui, giocare e far fronte a tutte le esigenze di un bambino in tenera età.

Senza vicariare la figura materna e senza bisogno di essere ironicamente definito "mammo".

E' semplicemente un genitore che, con mille difficoltà compensate dall'amore, sta imparando ad essere per il proprio figlio ciò che il proprio figlio si aspetta che sia: oggi una fonte di affetto, apprendimento, cure ed attenzioni; domani anche un esempio, una figura di riferimento ed una guida per l'ingresso nel sociale.

Il fatto che la mamma per i primi otto mesi trascorra lontana dal figlio la maggior parte della giornata non significa che provi un affetto ed un attaccamento minori, non è per questo una "cattiva" madre dedita alla carriera, da contrapporre all' "ottimo" padre che è lasciato da solo ad occuparsi del figlio; nessuno si sognerebbe di etichettare in tal modo una coppia che usufruisce delle opportunità offerte dalla nuova Legge e non erano assolutamente questi i propositi di Livia Turco al momento di varare la normativa; la coppia ha semplicemente la possibilità di fare una scelta e la Legge la supporta, visto che entrambi i genitori possono in ugual misura provvedere alla prole senza che la prole stessa ne riceva alcun danno.

Fin quando la coppia è in costanza di matrimonio.

Se per caso irrompe la crisi e si arriva alla separazione allora le cose cambiano, e cambiano parecchio.

L'illuminata Giustizia-Diritto, con il mero scopo di avvalorare le consuete scelte unidirezionali, non si fa scrupolo di asserire che i minori subiscono gravi danni se ad occuparsene è il padre invece della madre.

In assenza del benché minimo supporto scientifico e in aperto contrasto con una innovativa Legge dello Stato.

Vediamo come.

Quello stesso padre che ha usufruito dell'astensione dal lavoro, separandosi, avrà oggi (anche dopo la Legge sui congedi parentali, *nonostante* la Legge sui congedi parentali) una modalità di frequentazione che prevede uno o due pomeriggi infrasettimanali e potrà vedere il figlio a domeniche alterne, due al mese.

Queste le misure più comunemente adottate, inoltre vengono stabiliti dei giorni ben precisi e degli orari altrettanto precisi, per evitare "malintesi" in caso di attriti fra gli ex coniugi (al Sistema-Giustizia preme molto etichettare gli ex coniugi come cronicamente conflittuali, in seguito analizzeremo il perché).

Il genitore affidatario (la madre, con percentuali degli ultimi dieci anni costantemente oltre il 90%, dati ISTAT) può chiedere ed ottenere che la domenica il bambino stia con il padre, ad esempio, dalle 15 alle 19.

Se il padre insiste nel chiedere più tempo, prendendo il figlio al pomeriggio del sabato per riportarlo la sera della domenica, ha la speranza – e neanche sempre – di veder accolta la sua richiesta solo qualora la ex si dichiari d'accordo.

Se invece la madre si oppone ed insiste per non lasciare al padre l'intera giornata o il pernottamento (il figlio due giorni consecutivi), potrà contare sull'appoggio della Giustizia-Diritto pronta a sfoderare la consueta forzatura pur di accogliere le richieste del genitore affidatario.

Innumerevoli sentenze, decine di migliaia, recitano costantemente: *"in ragione della tenera età del/della minore è impossibile separarlo/a per lunghi periodi dalla madre. E' inammissibile la richiesta del padre di avere il/la figlio/a con se per l'intero week-end, pertanto rimangono confermate date ed orari stabiliti dalla Presidenziale"*.

Possibile che la logica giuridica debba sempre fare a pugni con la logica e basta, quella senza aggettivi al seguito?

Si rischia di impazzire.

Ma come, si stabiliscono i diritti dei minori in base allo stato civile dei genitori?

Se sei figlio di una coppia unita hai diritto a ricevere cure da entrambi, se invece sei figlio di una coppia separata i tuoi diritti vengono drasticamente limitati ed hai diritto a ricevere cure solo da uno dei due.

Una discriminazione folle; in una società multietnica che si preoccupa di garantire pari opportunità (scolastiche, sanitarie etc.) a bambini di ogni razza e religione, l'unica discriminazione che resiste è quella legata allo stato civile dei genitori?

A quando i ghetti per i figli dei separati?

Da sposato quel padre è stato in grado, **per legge**, di occuparsi del figlio in assenza della madre, per otto mesi.

Da separato, **per sentenza**, è inammissibile che lo faccia per due giorni?

Anche sforzandoci, e sforzandoci parecchio, non riusciamo a capire come tali decisioni possano essere dettate dall'interesse dei minori.

La Giustizia-Diritto tenta di convincerci che quando la decisione è presa dalla famiglia non è traumatizzante per un minore in tenera età staccarsi per mesi dalla madre ed essere accudito dal padre.

Quando invece la decisione è lasciata al Tribunale per l'identico minore, figlio degli identici genitori, diventa traumatizzante staccarsi dalla madre qualche ora in più.

L'evento traumatizzante, quindi lesivo dell'interesse del minore, è traumatizzante in quanto tale e quindi è un dato oggettivo, oppure può diventare traumatizzante in funzione di ciò che deve giustificare?

Quali parametri oggettivi, basati su dati scientifici, permettono la valutazione del trauma?

Paul Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda nonché esperto di comunicazione del III Reich, aveva una sua teoria: *"prendete una bugia, ripetetela mille volte e diventa una verità"*. È esattamente ciò che fa la logica giuridica creando giurisprudenza.

Il Fuhrer seguendo i suggerimenti di Goebbels riuscì a convincere milioni di tedeschi che era “normale” difendere la superiorità della razza ariana; il Sistema-Giustizia grazie alla giurisprudenza ha convinto milioni di italiani che sono “normali” un sacco di cose, a cominciare dall'affido esclusivo, per continuare con il ruolo marginale “secondo natura” della figura paterna, con la definizione di comodo dell'evento traumatizzante, con l'uso strumentale dell'interesse dei figli, con la soglia massima di affetto, con la diversificazione dei diritti dei figli in base allo stato civile dei genitori e tanto altro ancora.

Più che di genitori *convinti* dobbiamo parlare di genitori *rassegnati*, di genitori *costretti* loro malgrado. La differenza è enorme. Sono convinti in quanto privi di reazioni, l'unica convinzione sta nella consapevolezza di impotenza.

“La prassi è questa, non riuscirò io a cambiarla”.

La Storia ci insegna che non è però possibile circuire le masse all'infinito e ci ricorda che il III Reich perse il consenso iniziale e cominciò a perdere anche i pezzi al proprio interno.

La nostra speranza di affermazione del diritto dei figli alla bigenitorialità è che un giorno anche solo parlare di affido monogenitoriale diventi apologia di reato.

Torniamo alla valutazione del trauma in totale assenza di basi scientifiche.

Una legge può essere parziale, prevedendo delle opportunità a vantaggio di una ben identificata categoria di cittadini, qualora riscontri scientifici ne avvalorino le motivazioni; pensiamo ad esempio alla nota legge 104 a garanzia dei diritti di cittadini e lavoratori diversamente abili.

Non può in alcun modo essere parziale sulla mera base di dicerie e luoghi comuni.

Si è mai sostenuto, e provato, che a causa della legge sul congedo parentale il bambino “sopporti” con sofferenza che la madre tra ore lavorative, straordinari e trasferimenti vari sia occupata fuori casa la maggior parte del suo tempo?

Oppure che il bambino rimanga traumatizzato nell'essere accudito dal padre?

Mai.

Entrambi i genitori vogliono che accada, quindi può accadere.

Quando dopo la separazione è un solo genitore a volerlo, non può più accadere.

Ma, si badi bene, non emerge mai che è a causa del potere di veto di chi ha l'affido!

Si millantano traumi del minore; è lui che si vuole difendere dal traumatizzatore.

Un dettaglio: il riconoscimento oggettivo dei fantomatici traumi ha gli stessi supporti scientifici di una diceria popolare.

Assolutamente, totalmente, clamorosamente nulli.

Non uno studio di neuropsichiatria infantile, non una ricerca sociologica, non un'analisi psicologica; *si sa* che se il bambino sta sabato e domenica col padre rimane traumatizzato, punto.

Come quando gli “esperti” dell'epoca dichiaravano tronfi che la Terra era piatta, e perseguitavano o irridevano chi non si assoggettasse alla versione ufficiale.

Il padre prima poteva ed ora non può, perché allora era felicemente sposato, ora è separato e per di più genitore non affidatario, quindi è diventato qualcuno contro il quale è possibile e quasi doveroso accanirsi.

Se l'accanimento danneggia anche i figli, pazienza; la logica giuridica deve seguire il suo corso.

L'importante è tutelare il genitore affidatario anche se ciò comporta un atteggiamento vessatorio, anche se lede i diritti dei minori.

È essenziale avere ben chiaro l'obiettivo da raggiungere, lo strumento si trova.

Eccolo: è traumatizzante per un bambino trascorrere sabato e domenica col padre “privandolo” della madre!

È contrario all'interesse del minore.

Si ripete mille volte l'identica falsità, alla fine si ottiene la “verità”: una prassi giudiziale consolidata alla quale le future sentenze potranno uniformarsi.

Se esistessero almeno minime tracce di coerenza e buona fede, tracce di una qualsiasi logica che non sia logica giuridica, perché i Magistrati non sono insorti compatti al varo della Legge sul congedo parentale?

Perché non hanno inquisito il Ministro Turco per istigazione ai maltrattamenti?

Se il teorema *stai due giorni con papà = ne esci traumatizzato* fosse valido, allora Livia Turco avrebbe potenzialmente istigato ripetuti traumi insanabili in milioni e milioni di bambini delle generazioni presenti e future.

Chi se la sente di stravolgere le intenzioni dell'On. Turco, tacciandola di essere una maltrattatrice di minori?

Anche queste domande sono state poste a numerosi operatori del Sistema-Giustizia ed a pseudoesperti che di solito amano esprimersi per luoghi comuni.

Mai nessuno ha dimostrato di avere la competenza, l'esperienza, l'obiettività ed il coraggio necessari a dare risposte concrete.

Nessuno.



Un'ultima, doverosa riflessione.

Per trent'anni si è dibattuto sul ruolo volutamente e colpevolmente carente della figura paterna.

Per trent'anni si è puntato il dito contro i padri che venivano accusati, in blocco, di autoemarginarsi da ogni funzione educativa, relegando la donna alle noiose incombenze "femminili" e lasciandola sola ad allevare la prole.

Per trent'anni i ruoli forzatamente imposti dalla cultura maschilista di fattrice, balia ed educatrice sono stati marchiati come il pesante fardello che ostacolava la donna nella conquista di autonomia e nuovi spazi, nonché l'inserimento e la realizzazione nel mondo del lavoro.

Trent'anni di accuse a quella cultura che ha frenato i padri nell'assumersi ruoli e responsabilità che, pur se condivisibili, sono stati a lungo snobbati ed accuratamente evitati perché erroneamente considerati "cose da donne".

Poi lentamente il costume ha iniziato un irreversibile processo evolutivo.

Anche se con colpevole ritardo, nel terzo millennio la figura del padre ha acquistato un nuovo spessore che comporta la riorganizzazione degli equilibri all'interno della famiglia; ad un maggiore spazio sociale e lavorativo per la donna corrisponde un maggiore spazio per l'uomo nelle mansioni domestiche, allevamento dei figli in testa.

Non come una dolorosa, umiliante imposizione subita come conseguenza dell'emancipazione femminile, ma come una gioia legata alla scoperta di nuovi piaceri/doveri.

O meglio, l'89% dei genitori di sesso maschile che si sono rivolti alla nostra struttura parla della cura dei propri figli come un piacevole cocktail di responsabilità, doveri e piaceri.

Ogni onere è più che accettato: è cercato, senza sottovalutare le difficoltà connesse e senza abdicare al ruolo paterno di guida sociale.

Non esistono spiegazioni certe in merito alla diversità di approccio che l'universo maschile e quello femminile hanno nei confronti dell'accudimento della prole.

È naturale che occuparsi dei figli comporti piccoli e grandi sacrifici, semmai la novità consiste nel fatto che tali sacrifici vengano accettati spontaneamente dai padri e non imposti dalla latitanza dell'altro sesso come invece, a ruoli invertiti, è accaduto alle madri.

La chiave di lettura più verosimile, pertanto, sembra essere quella secondo la quale la diversità di percezione nei confronti della cura della prole (per la donna un peso ed un limite, per l'uomo una gioia ed un appagamento) nasce dal fatto che per i padri si tratta di una scelta, e di una scelta relativamente recente, mentre per la donna si tratta di imposizioni e mancanza di alternative radicate nei secoli.

In ogni caso è innegabile che i figli godano dei vantaggi derivanti da un maggiore coinvolgimento – finalmente – di entrambi i genitori; quello stesso coinvolgimento chiesto per decenni a gran voce dalle donne lasciate forzatamente sole ad occuparsi dei figli.

Stupisce come la separazione possa annullare ogni conquista.

L'ostinata miopia di alcuni legislatori, del Sistema-Giustizia e della logica giuridica, sortisce l'effetto devastante di inibire qualsiasi tentativo di condivisione degli oneri educativi in caso di separazione, tornando ad imporre alle donne un ruolo dal quale le donne hanno impiegato secoli ad emanciparsi.

Nel terzo millennio i figli acquistano il diritto a due genitori assiduamente partecipi; con la separazione, anche nel terzo millennio, questo diritto sparisce.

Abbiamo sempre pensato ai diritti umani come inalienabili, ma proprio la culla del Diritto dimostra il contrario: i diritti di una donna, di un uomo, ma soprattutto di un bambino cambiano in funzione di come cambia l'armonia della coppia.

È quantomeno singolare che i diritti dei figli siano subordinati allo stato civile dei genitori; non è un'assurdità di poco conto, visto che l'intera società occidentale viaggia spedita verso il 50% di famiglie separate.